



AUTORIZZAZIONE PER L'USCITA AUTONOMA DA SCUOLA

MF3

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Trento 7  
prof. Nicola Parzian

**OGGETTO: Autorizzazione all'uscita autonoma dalla scuola di alunno minore di 14 anni.**

\_l\_ sottoscritt \_\_\_\_\_,  
nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

#### DICHIARA

di essere genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983, dell'alunn \_\_\_\_\_,  
che è minore di 14 anni e frequenta la classe \_\_\_\_\_ della scuola \_\_\_\_\_  
dell'istituzione in indirizzo;

- visti gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- considerato quanto previsto dall'articolo 19 bis del decreto legislativo n. 148 del 2017 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 2017 ai sensi del quale: "1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.";
- considerata e valutata attentamente l'età del minore, il suo grado di autonomia e lo specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione;

**AUTORIZZA**



- l'istituzione in indirizzo a consentire l'**uscita autonoma** dell'alunno sopra indicato dai locali scolastici **al termine dell'orario delle lezioni** esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;

### AUTORIZZA

**(da compilare solo se il minore utilizza anche il servizio di trasporto scolastico)**

- l'istituzione in indirizzo a consentire che l'alunno sopra indicato **usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico**, esonerando l'istituzione scolastica dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Luogo, data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Il genitore o il tutore legale in caso di studente minorenni \_\_\_\_\_

Il genitore o il tutore legale in caso di studente minorenni \_\_\_\_\_

**\*\*NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE, COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di genitore del minore \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso congiunto di entrambi i genitori.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo, data

Firma

L'ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 Reg. Ue 2016/679, informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, per finalità istituzionali, per attuazione di obblighi di legge e per finalità amministrative-contabili. Base giuridica del trattamento sono l'attuazione del servizio richiesto, l'adempimento di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, e, ove necessario, il consenso dell'interessato. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato e verranno comunicati solamente ai soggetti appositamente designati e autorizzati al trattamento.

Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa Gioia Cantisani, che sarà contattabile al numero 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC: pec.gadler@pec.gadler.it.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. Ue 2016/679 e/o per la visione dell'informativa completa, il Titolare è contattabile all'indirizzo e-mail: segr.ic.tn7@scuole.provincia.tn.it, telefono +39 0461/990287 o presso la propria sede in Via IV Novembre, 35/1 - Gardolo 38121 Trento (TN).

### MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente autorizzazione contenente dichiarazioni sostitutive è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

\_\_\_\_\_  
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore



## **note sulla disciplina in materia di uscita autonoma delle alunne e degli alunni minori di 14 anni.**

Il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, all'art 19-bis disciplina l'uscita autonoma delle alunne e degli alunni minori di 14 anni.

La norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. **L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.**

Appare opportuno chiarire che l'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale. Secondo la norma di legge l'autorizzazione all'uscita autonoma conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:

- a. **età del minore:** non appare prudente autorizzare minori di prima e seconda della scuola primaria;
- b. **grado di autonomia del minore:** maturità psichica e fisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- c. **specifico contesto ambientale:** fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

L'autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni di età inferiore ai 14 anni presentata dai responsabili nei precedenti anni scolastici resta valida fino a una eventuale revoca o al compimento del quattordicesimo anno di età del minore. Le famiglie possono ritirare l'autorizzazione all'uscita autonoma in qualsiasi momento, compilando l'apposito modello di revoca dell'autorizzazione all'uscita autonoma.

Il personale scolastico, in situazioni fuori dall'ordinario che non potevano essere previste nella valutazione autorizzativa e che potrebbero esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato.

Preme precisare che coloro che non hanno autorizzato l'uscita autonoma per il proprio figlio dovranno, al termine delle attività didattiche, provvedere a ritirare lo studente di persona o per mezzo di altra persona esplicitamente delegata (anche nel caso che l'alunno della SSPG usufruisca del servizio trasporti).

Si rammenta infine che l'autorizzazione all'uscita autonoma vale solo per le uscite al termine delle attività didattiche. Per le uscite fuori orario (nel corso della giornata scolastica, comprese le uscite al termine della mattinata prima del servizio di ristorazione scolastica quando è prevista di norma la partecipazione alle attività del pomeriggio), è sempre necessaria la presenza di un responsabile o suo delegato adulto al momento dell'uscita da scuola della/del minore.